

COMUNE DI CORIGLIANO CALABRO

STATUTO

AGGIORNAMENTO DELLO STATUTO AI SENSI DELLA LEGGE 3.8.1999, N.265 (DELIBERAZIONE N.82 DEL 20.12.1999).

TITOLO I Principi generali

Art. 1 Definizione

1. Il Comune di Corigliano Calabro è autonomo.
2. Cura gli interessi della comunità che rappresenta e ne promuove lo sviluppo civile, economico e sociale nel rispetto della Costituzione e delle leggi, anche attraverso la valorizzazione delle libere forme associative e la costituzione di organismi di partecipazione.
3. Mantiene i rapporti con lo Stato, con la Regione, con la Provincia e con gli altri enti locali, nonché con le associazioni sindacali, professionali e di categoria locali, e gli enti morali, ispirandosi a criteri di coordinamento e di collaborazione.
4. Promuove forme di collaborazione con i Comuni limitrofi e favorisce azioni comuni tendenti al perseguimento della crescita economica, sociale, culturale e politica della Sibaritide, anche attraverso convenzioni, consorzi ed accordi di programma.
5. L'azione amministrativa è curata dagli organi del Comune nei modi previsti dallo Statuto e dai Regolamenti garantendo l'imparzialità, la trasparenza e l'efficienza.
6. Il Comune concorre a garantire il rispetto dell'uguaglianza di tutti i cittadini nonché il diritto al lavoro, il diritto alla salute ed il diritto allo studio.
7. Il Comune tutela la salvaguardia dell'ambiente e del patrimonio naturale, storico, artistico ed archeologico del territorio.
8. Favorisce la valorizzazione ed il recupero del centro storico come patrimonio irrinunciabile del territorio comunale e come simbolo dell'unità comunale.
9. Nel rispetto delle vocazioni naturali del territorio favorisce la valorizzazione di quanto di positivo vi è nelle sue tradizioni e nelle sue specificità, tra cui quelle della civiltà contadina ed agricola, della pesca e della civiltà marinara, nonché dell'ospitalità turistica tipica della cultura magnogreca.

Art. 2 Stemma e Gonfalone

1. Elemento distintivo del Comune di Corigliano Calabro è lo stemma che viene impresso negli atti, nel sigillo e nel Gonfalone ed è costituito da un calice contenente un cuore, in

campo azzurro, con la scritta "cor bonum" contornato da due cornucopie e sormontato da una corona.

2. L'uso e la riproduzione dello stemma è vietato per fini commerciali e può essere concesso esclusivamente per altri fini previa autorizzazione del Comune.
3. Il Gonfalone accompagna il Sindaco nelle manifestazioni ufficiali civili e religiose.

Art. 3 Bollettino Ufficiale

1. Il Comune, al fine di assicurare la conoscenza, provvede alla massima diffusione degli atti aventi importanza generale attraverso gli organi d'informazione.
2. Il Comune si dota di un proprio Bollettino Ufficiale con periodicità mensile, la cui raccolta è conservata presso la sede comunale.
3. Il Bollettino Ufficiale deve avere una tiratura adeguata, è distribuito a tutti gli Uffici Comunali, ed inviato ai partiti politici, alle associazioni sindacali, professionali e di categoria ed agli organi di stampa locali.
4. E' consultabile da chiunque ne faccia richiesta presso la Biblioteca Comunale.
5. Può essere spedito in abbonamento a chiunque ne faccia richiesta.

Art. 4 Autonomia finanziaria e patrimonio

1. Il Comune ha autonomia finanziaria fondata su introiti finanziari propri o derivanti da trasferimenti dello Stato e della Regione.-
2. E' istituita la contribuzione volontaria.
3. E' facoltà del Comune reperire risorse utili a realizzare opere, interventi, potenziamento di servizi, istituzione di nuovi servizi, facendo ricorso alla contribuzione volontaria dei cittadini.

Art. 5 Beni demaniali e patrimoniali

1. Il Sindaco o un suo delegato cura la tenuta dell'inventario dei beni demaniali e patrimoniali del Comune ed è responsabile, unitamente al Segretario Comunale ed al Direttore di Ragioneria dell'esattezza dell'inventario e della conservazione dei titoli, atti e scritture relative.
2. I beni patrimoniali possono essere utilizzati direttamente dal Comune, concessi in fitto, ovvero alienati qualora non se ne ravvisi alcuna pubblica utilità accertata con deliberazione consiliare.

Art. 6

Bilancio e relazione previsionale e programmatica

1. Il Comune delibera il Bilancio di previsione ed il conto consuntivo nei modi e termini previsti dalla legge.
2. Nella redazione del bilancio osserva i principi dell'universalità dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.
3. Il bilancio è corredato da una relazione previsionale e programmatica e di un bilancio pluriennale di durata pari a quello della Regione Calabria.
4. E' istituito il controllo di gestione secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente.
5. Al conto consuntivo è allegata una relazione illustrativa della Giunta che esprime valutazioni sul proprio operato in rapporto ai costi e benefici.

PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 7

Associazioni rappresentative

1. La partecipazione dei cittadini all'Amministrazione del Comune, attraverso le libere forme associative dagli stessi costituite, nell'esercizio del diritto affermato dall'art.38 della Costituzione, è realizzata e valorizzata dagli organi elettivi comunali nelle forme previste dal presente Statuto e dai Regolamenti.
2. La partecipazione dei cittadini attraverso le loro libere associazioni assume rilevanza in relazione alla loro effettiva rappresentatività di interessi generali o diffusi ed alla loro organizzazione, che deve presentare una adeguata consistenza per poter costituire un punto di riferimento e di rapporti continuativi con il Comune.
3. Il Regolamento indica la Commissione consiliare dotata della struttura operativa necessaria, preposta ad organizzare i rapporti tra gli organi del Comune e le associazioni dei cittadini.
4. La stessa Commissione consiliare provvede alla registrazione in appositi Albi delle associazioni ed organizzazioni che ne fanno richiesta, documentando il possesso dei requisiti previsti dallo Statuto e dal Regolamento: in uno degli Albi sono registrate le associazioni che hanno prevalenti finalità relative alla cultura, allo sport, all'istituzione ed alla qualità della vita.

Art. 8

Consulte comunali

1. Sono istituite la consulta dell'economia e del lavoro e la consulta della cultura, dell'istruzione, dello sport e della qualità della vita, organismi attraverso i quali il Comune valorizza e promuove la partecipazione all'amministrazione delle libere associazioni ed organismi di cittadini, attraverso attività propositiva e di consultazione.
2. Le consulte, che devono essere convocate almeno una volta all'anno in occasione della relazione del Sindaco sullo stato dell'economia della Città, forniscono pareri consultivi su richiesta dell'Amministrazione comunale e rilievi, raccomandazioni e

proposte relative alle attività, ai servizi ed agli atti del Comune nell'ambito delle rispettive competenze.

3. Le due consulte sono composte ogni tre anni da membri eletti dal Consiglio comunale, per il 70% su indicazione delle associazioni ed organizzazioni registrate nei rispettivi Albi, con le modalità stabilite dal Regolamento comunale per la partecipazione popolare, che fissa il numero dei componenti di ognuna.
4. Eleggono nel loro seno un Presidente che la rappresenti ed un Vice Presidente.
5. Le mansioni di Segretario sono svolte da un funzionario del Comune che ha il compito di redigere i verbali delle sedute.
6. Le relazioni ed i pareri delle consulte devono essere pubblicate sul Bollettino Ufficiale del Comune.
7. Ogni altra competenza e funzione sarà stabilita dal Regolamento comunale per la partecipazione popolare.
8. Restano valide le delibere consiliari istitutive delle consulte per l'agricoltura e per la pesca.

Art. 9

Partecipazione ai procedimenti amministrativi

1. E' garantito a tutti i cittadini il diritto di partecipare a procedimenti incidenti su situazioni giuridiche soggettive.
2. Il Comune, nonché gli enti, istituzioni ed aziende comunali, deve comunicare a tutti i soggetti interessati l'avvio di procedimenti relativi all'adozione di atti destinati a produrre effetti diretti sulla loro sfera giuridica.
3. Nella comunicazione devono essere indicati:
 - a) l'ufficio ed il funzionario responsabile;
 - b) l'oggetto del procedimento;
 - c) le modalità con cui si può avere notizie e prendere visione degli atti,
 - d) l'indicazione dei termini massimi di compimento dell'atto.
4. Qualora per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile, l'Amministrazione comunale provvede a rendere noti gli elementi di cui sopra mediante idonea informazione collettiva, previa pubblicazione sul Bollettino Ufficiale del Comune.
5. Tutti i soggetti pubblici o privati portatori di interessi e le associazioni portatrici di interessi diffusi, hanno diritto di intervenire nel procedimento, di prendere visione dei relativi atti, e di far pervenire memorie e documenti che l'Amministrazione deve valutare, comunicando ai proponenti le proprie determinazioni.

Art. 10

Petizioni ed istanze

1. Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni ed istanze al Comune che ha l'obbligo di riceverle, esaminarle e rispondere entro i termini fissati dalla legge.

Art. 10 bis Azione popolare

1. Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano al Comune, ai sensi dell'art.7 della legge 8 giugno 1990, n.142.

Art. 11 Pubblicità degli atti

1. Ogni cittadino ha diritto di prendere visione degli atti e dei provvedimenti adottati dal Comune, dagli enti, aziende ed istituzioni comunali, eccezion fatta per quelli "riservati" secondo le modalità stabilite dal regolamento.
2. Tutti i cittadini possono chiedere l'estrazione di copie degli atti di cui al precedente comma, con le modalità previste dal Regolamento.
3. Il Comune garantisce che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n.675 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 12 Obbligo di pubblicazione sul BUC

1. Devono essere pubblicati nel Bollettino Ufficiale del Comune, e sulla stampa a diffusione locale:
 - a) il bilancio di previsione ed il conto consuntivo;
 - b) i criteri e le modalità per la concessione di sovvenzioni, di contributi, sussidi, ausili finanziari ed altri incentivi di qualsiasi genere a persone, enti, istituzioni;
 - c) i criteri e le modalità per gli appalti di opere pubbliche per la fornitura di beni e servizi e per i contratti in generale;
 - d) gli aggiudicatari di appalti di opere pubbliche e i fornitori di beni e servizi;
 - e) i criteri di assunzione temporanea di personale ed i bandi di concorso;
 - f) i nominativi del personale assunto temporaneamente.

REFERENDUM

Art. 13 Indizione dei referendum

1. Il Comune indice referendum di natura consultiva, abrogativa e propositiva, su materia di interesse comunale, su iniziativa del Consiglio comunale o su richiesta di almeno un decimo degli elettori, calcolati al 31 dicembre dell'anno precedente, ad esclusione di quelli relativi alle seguenti materie:
 - a) Statuto e Regolamento del Consiglio Comunale;
 - b) tributi, bilancio e mutui;
 - c) espropriazione per pubblica utilità;

- d) designazioni e nomine;
 - e) strumenti urbanistici;
 - f) disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni del personale;
 - g) piante organiche del personale e relative variazioni.
2. I quesiti referendari debbono essere presentati sotto forma di articoli o di schema di deliberazione.
 3. L'ammissibilità dei quesiti è dichiarata da un "comitato di garanti" costituito dal Segretario Generale del Comune, dal Presidente del Tribunale, dal Difensore Civico, qualora sia stato già nominato, o qualora il Difensore Civico non sia stato nominato dal Prefetto o da un suo delegato.
 4. Le pronuncie referendarie sono valide a condizione che vi abbia partecipato almeno la metà più uno degli aventi diritto e abbiano riportato la maggioranza dei voti validi.
 5. Di intesa con i Comuni vicini può essere previsto lo svolgimento di referendum a carattere intercomunale.
 6. Le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme, di accettazione delle richieste, i termini di indizione, lo svolgimento delle operazioni e la proclamazione dei risultati sono stabiliti dal Regolamento.
 7. E' vietato riproporre il referendum per la stessa materia prima che siano trascorsi cinque anni dalla pubblicazione dei risultati di quello precedente.
 8. Il referendum non può aver luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali. Non è consentito svolgere più di una consultazione referendaria all'anno.

DIFENSORE CIVICO

Art. 14

Istituzione del Difensore Civico

1. Il ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione comunale è esercitato dal Difensore Civico, organo istituito con il presente Statuto, che ne regola l'elezione.
2. I requisiti, l'esercizio delle funzioni e i rapporti con gli Organi del Comune sono stabiliti dal Regolamento, da adottarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni.

Art. 15

Elezione del Difensore Civico

1. Il Difensore Civico è eletto dal Consiglio comunale in seduta pubblica, a scrutinio segreto, con la maggioranza dei tre quarti dei Consiglieri assegnati al Comune. Dopo due votazioni infruttuose, da tenersi in adunanze separate, non prima di trenta giorni l'una dall'altra, è sufficiente la maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio comunale.

2. Il Presidente del Consiglio comunale riceve le istanze di candidature, con allegati i curricula professionali, per l'elezione del Difensore Civico a seguito di avviso pubblico da emanarsi a cura del Sindaco.
3. La candidatura è sottoscritta, con firma autenticata a norma di legge, da almeno cinquecento elettori. E' ammessa la sottoscrizione di una sola candidatura.
4. Il Presidente del Consiglio riunisce, nei giorni precedenti l'adunanza consiliare una apposita conferenza dei capigruppo per verificare la regolarità della presentazione delle candidature.

Art. 16 **Prerogative ed obblighi del Difensore Civico**

1. Al Difensore Civico spetta una indennità uguale a quella prevista per gli Assessori.
2. Il Difensore Civico ha diritto di ottenere atti e notizie dagli uffici del Comune a semplice richiesta e con assoluta priorità, ha libero accesso a tutti gli uffici.
3. Al Difensore Civico non può essere opposto il segreto di ufficio; egli comunque deve tenere riservate le notizie confidenziali delle quali viene a conoscenza per ragione del suo ufficio.
4. Il funzionario che impedisca o ritardi l'espletamento delle funzioni del Difensore Civico è soggetto ai provvedimenti disciplinari previsti dalle norme vigenti.
5. Qualora il Difensore Civico venga a conoscenza, nell'esercizio delle sue funzioni, di fatti costituenti reato ha l'obbligo di farne rapporto all'Autorità giudiziaria.
6. Parimenti ha l'obbligo di denunciare alla Corte dei Conti fatti comportanti responsabilità contabile a carico di amministratori e di incaricati di pubblico servizio.
7. Il Difensore Civico può essere revocato per gravissimi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni dal Consiglio comunale, con voto adottato con la maggioranza dei tre quarti dei componenti.
8. L'ufficio del Difensore Civico ha sede presso la casa comunale e all'assegnazione del relativo personale provvede la Giunta d'intesa con il Difensore Civico nell'ambito del ruolo del personale del Comune.

ORGANI DEL COMUNE

Art. 17 **Organi del Comune**

1. Organi del Comune sono il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 18 **Consiglio Comunale**

1. Il Consiglio comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo ed adempie a tutte le funzioni demandate dalle Leggi statali e regionali.
2. Il Consiglio Comunale ha autonomia funzionale ed organizzativa. Il Regolamento fissa le modalità con le quali sono forniti al Consiglio servizi, attrezzature e risorse e disciplina la gestione di queste ultime per il funzionamento del Consiglio e per quello dei gruppi consiliari formalmente costituiti.
3. Il Consiglio comunale determina con Regolamento le garanzie di trasparenza e di correttezza amministrativa da seguire per le procedure d'appalto e di concorso nonché le modalità a cui l'Amministrazione deve attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici, di qualunque genere, a persone ed enti pubblici o privati.

Art. 19 Prima seduta

1. La prima seduta del Consiglio è convocata dal Sindaco entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.
2. La prima seduta è presieduta dal Consigliere anziano fino alla elezione del Presidente dell'Assemblea. La seduta prosegue per la comunicazione dei componenti della Giunta e per la discussione degli indirizzi generali di Governo.
3. E' anziano il Consigliere che nella lista con maggior numero di voti ha riportato la più alta cifra individuale, con esclusione dei candidati a Sindaco. A parità di cifra individuale di due o più eletti l'anzianità è determinata dall'ordine di precedenza nella lista.

Art. 19 bis Presidente del Consiglio

1. Il Presidente del Consiglio viene eletto nella prima seduta del Consiglio a scrutinio segreto fra i Consiglieri comunali con il voto favorevole dei tre quarti dei componenti del Consiglio stesso nella prima votazione e con la maggioranza assoluta nella seconda.
2. Il Presidente del Consiglio resta in carica per tutta la durata del Consiglio comunale.
3. Al Presidente del Consiglio spetta il potere di direzione, d'impulso e di coordinamento nei confronti degli altri componenti il Consiglio. Il suo ruolo istituzionale deve svolgersi in piena indipendenza da ogni gruppo e deve tendere a garantire il pieno rispetto dei diritti delle minoranze consiliari.
4. Il Presidente del Consiglio:
 - a) rappresenta il Consiglio comunale;
 - b) convoca il Consiglio comunale e ne predispone l'ordine del giorno;
 - c) dirige la discussione, mantiene l'ordine ed impone l'osservanza del Regolamento, stabilisce l'ordine delle votazioni e ne proclama il risultato;
 - d) sovrintende alle funzioni attribuite all'Ufficio di Presidenza;
 - e) presiede le riunioni dei Capigruppo consiliari formulando il calendario dei lavori.

5. Il Presidente del Consiglio è tenuto a riunire il Consiglio nei termini di legge e assicura con le modalità e i termini previsti dal Regolamento, avvalendosi della struttura di cui al comma successivo, una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio.
6. L'Ufficio del Presidente del Consiglio è ubicato presso la sede comunale. E' costituita apposita struttura operativa con assegnazione di personale idoneo per lo svolgimento delle funzioni di segreteria del presidente e per gli altri adempimenti previsti, per il funzionamento del Consiglio, dal presente Statuto.

Art. 19 ter **Vice Presidente del Consiglio**

1. Dopo la elezione del Presidente, il Consiglio elegge con le stesse modalità il Vice Presidente, al quale è demandato il potere proprio del Presidente in caso di sua assenza o impedimento.
2. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Presidente o del Vice Presidente, il Consiglio comunale procede alla sostituzione nella prima seduta consiliare.
3. Il Presidente ed il Vice Presidente cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre venti giorni dalla sua presentazione. Se accolta, il Consiglio nella seduta immediatamente successiva provvede a nuova elezione a norma del precedente e del presente articolo. Tale seduta è presieduta fino alla elezione dal Consigliere anziano.

Art. 20 **Convocazione**

1. Il Consiglio comunale è convocato in seduta ordinaria per l'esercizio delle funzioni e l'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge e dallo Statuto ed in seduta straordinaria per trattare altre problematiche.
2. Il Presidente dell'Assemblea fissa il giorno e l'ora dell'adunanza o di più adunanze qualora i lavori siano programmati per più giorni.
3. Il Consiglio è convocato con preavviso di almeno cinque giorni liberi, ma, in caso di necessità ed urgenza può essere convocato con preavviso di sole ventiquattr'ore, assicurando la tempestiva conoscenza da parte dei Consiglieri degli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
4. Su richiesta della maggioranza dei Consiglieri presenti ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente.
5. Il Consiglio comunale viene convocato almeno una volta all'anno per discutere dei problemi dell'infanzia nello spirito delle indicazioni fornite dall'UNICEF.

Art. 21 **Disciplina delle sedute**

1. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche e normalmente si svolgono nella sede municipale, esse sono presiedute dal Presidente dell'Assemblea e in sua assenza dal Vice Presidente.
2. Il Segretario Generale redige i resoconti delle sedute che invia entro venti giorni a tutti i Capigruppo, provvedendo altresì alla loro pubblicazione.
3. Il Regolamento disciplina lo svolgimento dei lavori del Consiglio comunale.
4. In ogni seduta è riservata una frazione, specificatamente indicata nell'ordine del giorno, alla "discussione su interrogazioni e interpellanze" poste in precedenza o nel corso della seduta stessa dai Consiglieri, secondo la disciplina dettata in merito dal Regolamento.
5. In occasione dell'esame del conto consuntivo i rappresentanti del Comune presso enti, aziende speciali, istituzioni, società a partecipazione pubblica locale, consorzi presentano una relazione depositandone il testo almeno cinque giorni prima della relativa seduta del Consiglio.
6. Il Regolamento stabilisce le modalità con le quali possono chiedere di prendere la parola nel corso dei lavori del Consiglio, su temi strettamente attinenti all'ordine del giorno, rappresentanti di associazioni, partiti politici, sindacati, o, su invito del Presidente dell'Assemblea, esperti delle materie da trattare.
7. I verbali delle sedute del Consiglio devono essere approvati nella seduta immediatamente successiva prima della discussione del relativo ordine del giorno.

Art. 22

Deliberazioni del Consiglio

1. Il Consiglio comunale delibera su proposta del Presidente dell'Assemblea, del Sindaco, della Giunta, di ciascun Consigliere nonché di almeno duecento cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune secondo le modalità stabilite dalla legge, dal presente Statuto e dal Regolamento.
2. Le proposte di deliberazione sono presentate per iscritto al Presidente del Consiglio dai titolari del diritto, devono indicare i mezzi per far fronte alle spese eventualmente previste.
3. La Giunta Municipale, con il parere obbligatorio del Difensore Civico e del Segretario Generale, valuta la regolarità formale e l'ammissibilità delle proposte di iniziativa popolare.
4. Le deliberazioni sono prese a maggioranza, purché sia presente almeno la metà dei consiglieri assegnati al comune, in prima convocazione, salvo i casi in cui sia prevista una maggioranza qualificata dalla Legge o dallo Statuto.
5. Il quorum strutturale necessario per la validità delle sedute di seconda convocazione non può essere inferiore a dieci consiglieri, senza computare a tal fine il Sindaco.
6. Non concorrono a determinare la validità dell'adunanza:
 - a) i Consiglieri tenuti per Legge ad astenersi o che dichiarino di volersi astenere;
 - b) gli Assessori che non hanno diritto al voto.

7. Qualora la seduta del Consiglio non possa aver luogo per mancanza del numero legale ne è steso verbale nel quale devono risultare i nomi degli intervenuti, i nomi dei Consiglieri e degli Assessori non consiglieri assenti giustificati, i nomi dei Consiglieri e degli Assessori non Consiglieri assenti non giustificati.
8. L'elenco degli assenti ingiustificati è affisso all'Albo Pretorio per la durata di trenta giorni ed inserito nel Bollettino Ufficiale del Comune a cura del Segretario Generale.
9. L'elenco di tutti i verbali e delle deliberazioni del Consiglio comunale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Comune nei termini stabiliti dal Regolamento. Il Consiglio dispone la divulgazione dei provvedimenti che intende pubblicare integralmente o in estratto sul BUC.

Art. 22 bis **Prerogative e compiti dei Consiglieri**

1. I Consiglieri comunali entrano in carica all'atto della loro proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
2. I Consiglieri rappresentano la Comunità ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato, con piena libertà di opinione.
3. Sono responsabili dei voti che esprimono su provvedimenti deliberati dal Consiglio.
4. I Consiglieri, in numero non inferiore ad un quinto di quelli in carica, possono richiedere al Presidente la convocazione del Consiglio comunale con l'indicazione degli argomenti da trattare. Il Presidente del Consiglio provvede secondo le disposizioni previste dal Regolamento.
5. I Consiglieri in numero non inferiore ad un quarto di quelli in carica hanno facoltà di attivare il controllo preventivo di legittimità nei casi e nelle forme di cui all'art.17 della legge 15 maggio 1997, n.127.
6. Ogni consigliere comunale, con la procedura stabilita dal Regolamento, ha diritto di esercitare l'iniziativa per tutti gli atti e provvedimenti di competenza consiliare e di presentare all'esame del Consiglio emendamenti, interrogazioni, mozioni e proposte di risoluzione.
7. Ogni consigliere, con le modalità stabilite dal Regolamento, ha diritto di ottenere:
 - dagli Uffici del Comune e dai gestori di pubblici servizi comunali, di cui all'art.22, terzo comma, lett.a), b), c), d) ed e) della legge 8 giugno 1990, n.142, tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato;
 - dal Segretario comunale o dalla direzione degli organismi di cui al punto precedente, che gestiscono servizi del Comune, copie e documenti che risultino necessari per l'espletamento del suo mandato, in esenzione di spesa. Il Consigliere comunale ha l'obbligo di osservare il segreto sulle notizie ed atti ricevuti, nei casi specificatamente previsti dalla legge.
8. Ogni consigliere, con le modalità stabilite dal Regolamento, nel rapporto-limite di un terzo della indennità di funzione del Sindaco, ha diritto di chiedere la trasformazione dei gettoni di presenza in una indennità mensile di funzione a condizione che tale indennità comporti per il Comune pari o minori oneri finanziari.

9. Ai consiglieri possono essere affidati dal Consiglio comunale speciali incarichi su materie specifiche, nei limiti e secondo la modalità fissate nella delibera di incarico.

Art. 23

Pubblicità dei redditi dei Consiglieri

1. Gli atti relativi alla situazione patrimoniale, ai redditi ed alle spese elettorali dei Consiglieri comunali e degli Assessori sono depositati presso l' Ufficio del Segretario Generale e sono liberamente consultabili da chiunque.
2. La dichiarazione preventiva e il rendiconto delle spese per la campagna elettorale dei candidati e delle liste alle elezioni locali sono disciplinati da apposito Regolamento.

Art. 24

Gruppi consiliari, conferenza dei Capigruppo e Commissioni consiliari

1. I Consiglieri si costituiscono in gruppi consiliari, secondo le modalità previste dal regolamento.
2. I gruppi dispongono presso il Comune di sede, attrezzature e servizi necessari all'esercizio del mandato elettorale, secondo quanto stabilito dal regolamento.
3. La conferenza dei Capigruppo è l'organo consultivo del Consiglio comunale; ad essa partecipa di diritto il Sindaco.
4. La conferenza dei Capigruppo costituisce ad ogni effetto di legge commissione consiliare permanente ed ha funzioni di commissione per la formazione e l'aggiornamento del regolamento del Consiglio comunale.
5. Il regolamento definisce le competenze della conferenza dei Capigruppo, le norme per il suo funzionamento ed i rapporti con gli organi dell'Ente.
6. Ai Capigruppo contestualmente all'affissione all'albo pretorio è trasmesso l'elenco delle deliberazioni adottate dalla giunta comunale; i relativi testi sono messi a disposizione dei consiglieri nelle forme stabilite dal regolamento.
7. Il Regolamento disciplina la istituzione, la composizione ed il funzionamento delle Commissioni consiliari permanenti.
8. Le Commissioni consiliari permanenti sono composte con rappresentanze proporzionali di tutti i gruppi consiliari e sono costituite in modo che ciascuna corrisponda ad un settore organico di materie individuato sulla base della struttura organizzativa del Comune.
9. Le sedute delle Commissioni sono valide purché siano presenti i componenti rappresentanti almeno la metà più uno dei Consiglieri.
10. I lavori delle Commissioni sono pubblici e i relativi verbali vengono pubblicati sul Bollettino Ufficiale del Comune.
11. I componenti della Giunta hanno il diritto, e se richiesto, il dovere di partecipare alle sedute delle Commissioni.

12. Le Commissioni consiliari permanenti esaminano preventivamente le proposte di deliberazione presentate al Consiglio comunale, salvo i casi in cui il Sindaco ne ritenga urgente la trattazione e ne investa direttamente il Consiglio, predisponendo una o più relazioni sul testo.
13. I provvedimenti di annullamento delle deliberazioni del Consiglio, nonché le richieste di chiarimenti o di elementi integrativi di giudizio sono presi in esame dalla Commissione consiliare competente per materia entro dieci giorni dalla trasmissione.

Art. 25

Commissioni speciali e d'inchiesta

1. Il Consiglio comunale può istituire Commissioni consiliari speciali per l'esame di problemi particolari o d'inchiesta per l'accertamento di fatti, stabilendone la composizione, l'organizzazione, le competenze, i poteri e la durata.
2. Possono essere nominati in dette Commissioni esperti esterni.
3. Le sedute delle Commissioni speciali e d'inchiesta sono pubbliche salvo i casi contrari previsti dal Regolamento e sono presiedute da un consigliere della opposizione se hanno funzioni di garanzia e di controllo.

Art. 26

Decadenza dei consiglieri

1. Le assenze dei consiglieri dalle sedute consiliari devono essere giustificate preventivamente di volta in volta al Presidente del Consiglio comunale, secondo quanto previsto dal regolamento.
2. I consiglieri che non intervengono a tre adunanze consecutive, senza giustificato motivo, quali malattie, gravi motivi familiari e assenza dal Comune per affari indilazionabili, sono dichiarati decaduti. Occorrendo l'iniziativa della procedura di decadenza è assunta dal Presidente e la decadenza dichiarata dal Consiglio.
3. Non giustificano l'assenza ragioni di ordine professionale o l'intenzione di volere protestare col mancato intervento contro il sistema di amministrazione della maggioranza.
4. La proposta di decadenza è notificata tramite il messo comunale. Il Consiglio deve pronunciarsi tra il decimo ed il sessantesimo giorno dalla notifica. La deliberazione è presa a scrutinio segreto e in seduta pubblica dopo aver vagliato e discusso la fondatezza, la serietà e la rilevanza delle circostanze addotte a giustificazione dell'assenza, da integrare prima o durante la seduta consiliare. Il Consigliere interessato ha diritto di prendere parte alla discussione ed alla votazione. La deliberazione che dichiara la decadenza, diventa esecutiva, va notificata al consigliere decaduto.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Art. 27

Nomina e composizione della Giunta

1. La Giunta comunale è nominata dal Sindaco secondo le disposizioni di legge. E' composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di assessori non superiore a nove.
2. Un Assessore, assume la carica di Vice Sindaco ed esercita le funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento del Sindaco.
3. In mancanza del Sindaco e del Vice Sindaco svolge le funzioni l'Assessore più anziano di età.
4. Possono essere nominati assessori tutti i cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere comunale ancorché non facenti parte del Consiglio.

Art. 28 **Funzioni della Giunta**

1. La Giunta comunale collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune.
2. La Giunta predispone ed approva i progetti di Bilancio annuale e pluriennale ed i conti consuntivi e gode del diritto di iniziativa su qualsiasi materia di competenza del Consiglio comunale, riferisce al Consiglio sulla propria attività ogni qualvolta lo ritenga opportuno ed almeno due volte all'anno in sede di approvazione del Bilancio preventivo e del conto consuntivo.
3. E' di competenza della Giunta l'adozione del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio comunale.
4. Delibera sulle nomine che non siano di competenza del Consiglio comunale e del Sindaco a norma di legge.
5. Le sedute della Giunta sono valide se ad essa partecipa la metà dei suoi componenti.
6. L'elenco di tutti i verbali e delle deliberazioni della Giunta Municipale è pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Comune.

Art. 29 **Attività della Giunta**

1. L'attività della Giunta Municipale è collegiale.
2. La Giunta compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla Legge al Consiglio e che non rientrano nelle competenze del Sindaco, degli Organi di decentramento, del Segretario o dei Funzionari Dirigenti, collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.
3. Il Vice Sindaco e gli Assessori partecipano alle riunioni del Consiglio con facoltà di intervenire nella discussione, ma senza diritto al voto.
4. Le norme generali di funzionamento della Giunta sono stabilite, in conformità alla Legge ed al presente Statuto, dal Regolamento interno.

Art. 30 **Assistenza legale**

1. Agli Amministratori incorsi in procedimenti penali a ragione dell'Amministrazione compete il rimborso delle spese di giudizio e legali in caso di assoluzione con formula piena.
2. Al Segretario, ai Dirigenti, ai Responsabili di settore/servizi ed al restante personale è applicabile il gratuito patrocinio previsto dalla normativa contrattuale.

Art. 31 **Obbligo di astensione**

1. Il Sindaco, il Vice Sindaco, gli Assessori, il Presidente del Consiglio e i Consiglieri comunali, nella loro qualità di amministratori, devono assentarsi dall'adunanza, richiedendo che sia fatto constare a verbale, per la durata del dibattito e durante la votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado.
2. L'obbligo di cui al comma precedente non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, salvo i casi di correlazione immediata e diretta tra deliberazione e interessi dell'amministratore o di parenti o affini al quarto grado.

Art. 31 bis **Divieto di attività professionali**

1. I componenti della Giunta ai quali è attribuita la competenza in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici non possono esercitare l'attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio comunale. A tale scopo rilasciano al Segretario comunale all'atto della accettazione della nomina di assessore specifica dichiarazione di impegno.
2. Agli amministratori e ai loro parenti o affini sino al quarto grado è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze o appalti presso Enti ed Istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.

Art. 32 **Attribuzioni del Sindaco**

1. Il Sindaco rappresenta il Comune ed è il Capo dell'Amministrazione comunale.
2. Esercita le funzioni di ufficiale di governo demandategli dalla Legge.
3. Espleta il mandato secondo le modalità stabilite dalla Legge e dal presente Statuto della cui attuazione ed osservanza è garante.
4. Assicura il costante collegamento del Comune con lo Stato, la Regione, la Provincia e tutte le altre istituzioni.
5. Il Sindaco promuove la costituzione di accordi di programma o aderisce ad accordi promossi da altri Enti, per la realizzazione di opere, di interventi o programmi di intervento di interesse comunale, la cui attuazione od operosità derivi dal coordinamento di una pluralità di enti e soggetti pubblici, ai sensi dell'art.27 della legge 142 del 1990.

6. Ha per distintivo la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune da portare a tracolla.
7. Prima di assumere le sue funzioni presta giuramento secondo le modalità stabilite dalla legge.

Art. 33 Compiti del Sindaco

1. Il Sindaco convoca la Giunta e ne coordina e dirige l'attività.
2. Cura l'attuazione del programma approvato dal Consiglio comunale.
3. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio.
4. Può dichiarare "riservati" atti e documenti del Comune ai sensi di legge, rispondendo personalmente dell'eventuale abuso di tale facoltà.
5. Indice i referendum, ne pubblica i risultati e provvede a sottoporli al Consiglio comunale secondo le disposizioni del presente Statuto.
6. Vigila sugli Enti, Aziende ed Istituzioni del Comune, o a partecipazione comunale e, ricorrendo gravi motivi, può sospendere l'attività e propone la revoca, con motivato provvedimento, dei rappresentanti in essi nominati ai sensi della Legge e del presente Statuto.
7. Sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici del Comune ed esercita l'alta direzione del personale nei confronti del quale è abilitato ad adottare provvedimenti consentiti dalla Legge e non assegnati alle attribuzioni del Segretario Generale e dai Dirigenti.

Art. 33 bis Linee programmatiche

1. Il Sindaco, entro novanta giorni dalla data di insediamento, sentita la Giunta comunale, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
2. Il programma di cui al comma precedente è depositato almeno quindici giorni prima del termine previsto per la discussione, a disposizione dei membri del Consiglio.
3. Ciascun consigliere, entro dieci giorni dalla notifica al rispettivo capogruppo dell'avvenuto deposito, può intervenire alla definizione delle linee programmatiche presentando propri emendamenti.
4. Gli emendamenti presentati al programma, anche nel corso del mandato, devono tenere conto delle risorse disponibili.
5. Il Consiglio procede annualmente, in concomitanza con l'approvazione del rendiconto finanziario, a verificare l'attuazione delle linee programmatiche del Sindaco e degli Assessori.

DECENTRAMENTO

Art. 34

Circoscrizione e delegati per le frazioni

1. Tenuto conto delle peculiari caratteristiche del territorio comunale nel quale insistono frazioni molto popolose, con particolari problematiche, il Consiglio comunale ha facoltà di istituire le circoscrizioni di decentramento per l'esercizio delle funzioni delegate dal Comune.
2. Sino alla eventuale istituzione delle circoscrizioni il Sindaco può delegare sue funzioni, ivi compresa quella della firma di specifici atti e documenti nel rispetto della Legge, ad un Consigliere comunale o ad un cittadino aventi i requisiti di eleggibilità alla detta carica per ciascuna frazione nella quale esista una delegazione comunale.
3. Il delegato del Sindaco per la frazione ha l'obbligo di relazionare in Consiglio comunale sui problemi del territorio di sua competenza almeno una volta all'anno.
4. Detta relazione deve essere pubblicata sul Bollettino Ufficiale del Comune.

ISTITUZIONI, AZIENDE SPECIALI E SOCIETA' A PARTECIPAZIONE COMUNALE

Art. 35

Istituzione

1. Il Consiglio comunale, con propria deliberazione, decide l'istituzione o la partecipazione del Comune ad aziende, istituzioni e società di capitali, così, come ad enti, consorzi o associazioni.
2. Nella stessa deliberazione devono essere indicate le finalità, i mezzi di finanziamento ed i modi necessari affinché la loro attività si svolga secondo gli indirizzi fissati e secondo criteri di efficienza ed economicità di gestione.
3. Gli amministratori di detti organismi sono nominati con deliberazione del Consiglio comunale a maggioranza dei consiglieri assegnati.
4. Gli amministratori designati debbono possedere i requisiti di legge e non trovarsi in causa di incompatibilità con la funzione svolta e, nel caso di società di capitali a partecipazione comunale, possono essere scelti anche tra i dipendenti comunali.
5. Gli amministratori o l'intero consiglio d'amministrazione, per violazione di Legge, Statuto o Regolamento o per altro grave giustificato motivo possono essere revocati con voto del Consiglio comunale a maggioranza dei consiglieri assegnati.
6. Gli Statuti degli organismi di cui al comma primo sono approvati dal Consiglio comunale.

Art. 36

Servizi pubblici comunali

1. Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici, aventi per oggetto la produzione di beni e attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico

e civile della comunità locale, individuandone le forme di gestione, diretta od indiretta, in modo tale da garantire che l'attività sia organizzata secondo i principi di produttività ed economicità.

2. Le deliberazioni relative all'assunzione ed alla gestione diretta o indiretta di servizi e quelle comunque relative alla partecipazione a società di capitali sono corredate da una relazione del collegio dei Revisori dei conti che illustra gli aspetti finanziari ed economici dell'operazione proposta con particolare riferimento ai costi ed ai benefici.

Art. 37

Società a partecipazione comunale

1. Il Comune promuove la costituzione e partecipa a società di diritto privato che hanno ad oggetto la produzione di beni e servizi diretti a conseguire fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
2. Il Consiglio comunale delibera a maggioranza dei componenti la partecipazione a società di capitali con enti pubblici, istituti di credito e soggetti privati per il perseguimento dei fini di cui al comma precedente.
3. Il capitale sociale delle società di capitali deve essere detenuto al 51% dal Comune, da solo o con la partecipazione di altri enti territoriali.
4. I rapporti tra il Comune e gli altri soggetti partecipanti alle società di capitali sono regolati da appositi accordi scritti approvati dal Consiglio comunale.
5. Il Comune può affidare a società di capitali, di cui detiene il 51% da solo o con la partecipazione di altri enti territoriali, la gestione di servizi.
6. Il Comune può acquisire quote di partecipazione maggioritarie di società di capitali, anche indirettamente attraverso società controllate purché abbiano le finalità di cui al comma 1.
7. Per procurarsi i mezzi necessari per acquisire le quote di partecipazione alle suddette società di capitali, il Comune può fare ricorso, direttamente o attraverso società controllate, alla emissione di obbligazioni.
8. I bilanci delle società a partecipazione comunale, diretta o indiretta, vanno pubblicati sul Bollettino Ufficiale del Comune e su almeno un organo di stampa locale.

UFFICI COMUNALI E PERSONALE

Art. 38

Organizzazione degli Uffici e dei Servizi

1. Gli uffici ed i servizi comunali sono organizzati secondo criteri di autonomia, funzionalità, flessibilità, controllo dei risultati, economicità e trasparenza amministrativa ed assumono quali obiettivi l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa per conseguire i più elevati livelli di produttività. Il personale preposto agli uffici ed ai servizi opera con professionalità e responsabilità al servizio dei cittadini. Nell'attuazione di tali criteri e principi i responsabili dei settori, coordinati dal Direttore Generale o dal Segretario comunale, assicurano l'imparzialità ed il buon andamento dell'amministrazione, promuovono la massima semplificazione dei procedimenti e dispongono l'impiego delle risorse umane con criteri di razionalità economica.

2. L'Ente valorizza, in base a criteri di pari opportunità, lo sviluppo e la formazione professionale dei suoi dipendenti come condizione essenziale di efficienza e di efficacia della propria azione.
3. Alla attuazione di quanto stabilito nel presente articolo si provvede con le modalità stabilite dal regolamento, che fissa i criteri organizzativi, determina l'organigramma delle dotazioni di personale, definisce l'articolazione della struttura e prevede le modalità per l'assegnazione del personale ai settori, servizi e uffici comunali.

Art. 39 **Uffici e personale**

1. Il Regolamento disciplina la ulteriore eventuale articolazione interna dei Settori e dei Servizi, determina le dotazioni di personale di ciascun Settore/Servizio e i compiti e poteri dei Responsabili ad essi preposti, previo esame congiunto con le organizzazioni sindacali nel rispetto delle contrattazione collettiva.
2. I Settori/Servizi sono affidati alla responsabilità di dipendenti di ruolo in possesso della più alta qualifica presente, oppure assunti per contratto in caso di vacanza di posto in pianta organica.
3. Il dipendente deve essere adibito alle mansioni proprie della qualifica e profilo professionale di appartenenza, nelle quali rientra comunque lo svolgimento di compiti complementari e strumentali al perseguimento degli obiettivi di lavoro, secondo criteri di funzionalità e flessibilità per aree omogenee di funzioni.
4. Il regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'Ente contratti a tempo determinato di Dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva, fermi restando i requisiti per la qualifica da ricoprire, a cui possono essere affidati responsabilità di Settore/Servizio.

Art. 40 **Poteri di indirizzo e gestione amministrativa**

1. I poteri di indirizzo politico-amministrativo, di controllo e di responsabilità generale spettano agli organi di governo dell'Ente, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita al Segretario, ai Dirigenti, una volta istituiti, e ai Responsabili di Settori/Servizi che godono di autonomia e responsabilità nell'organizzazione degli uffici e del lavoro e nella gestione delle risorse loro assegnate nell'acquisizione dei beni strumentali.
2. Nel rispetto delle norme di Legge il Regolamento stabilisce la determinazione e la consistenza del ruolo organico complessivo nonché le modalità di conferimento della titolarità degli uffici.
3. Lo stato giuridico ed il trattamento economico dei dipendenti è disciplinato dagli accordi collettivi nazionali. Nel rispetto delle norme di legge e contrattuali in vigore, l'Amministrazione comunale applica tutti gli istituti in esse previste che permettano di attribuire ai dipendenti compensi collegati al merito.

4. Il Comune promuove e realizza la formazione e l'aggiornamento professionale dei dipendenti, ricorre alle assunzioni solo dopo aver esaminato tutte le possibilità relative al personale in organico.

Art. 41 **Responsabilità gestionale**

1. Il Segretario, il Direttore Generale, i Dirigenti e i Responsabili di Settori/Servizi sono direttamente responsabili della trattazione in termini operativi degli obiettivi individuati dagli organi di governo, alla cui formazione partecipano, anche in contraddittorio, con attività istruttoria e di analisi e con autonome proposte della correttezza amministrativa e della efficienza della gestione.
2. Sono ad essi attribuiti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico secondo le modalità stabilite dai Regolamenti dell'Ente, tra i quali in particolare quelli stabiliti al comma 2, art. 6 della Legge 15/5/1997, n.127.
3. Con Regolamento sono dettati i criteri per l'individuazione delle strutture e dei funzionari responsabili dei singoli procedimenti amministrativi, tenendo conto di quanto stabilito dalla legge.
4. Il Regolamento individua secondo principi di funzionalità e professionalità i criteri per l'attribuzione del diritto-dovere di firma, quelli per la rilevazione dei dati di produttività e per la relativa analisi in relazione al rapporto costi-benefici, quelli per la flessione e mobilità del personale e per la valorizzazione delle risorse professionali dei dipendenti.
5. Può essere istituita, con Regolamento, la conferenza dei Dirigenti, dei Responsabili di Settori/Servizi quale strumento di impostazione, coordinamento e verifica della gestione.

Art. 42 **Il Segretario Generale**

1. Il Segretario Generale, nominato dal Sindaco, esercita le funzioni stabilite dalla Legge e dai Regolamenti oltre che quelle a lui attribuite ai sensi del comma 68 lett. c) art. 17 della Legge n.127/97.
2. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del Segretario sono disciplinati dalla Legge.

Art. 43 **Il Direttore Generale**

1. Il Direttore Generale può essere nominato dal Sindaco previa deliberazione di Giunta comunale, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal Regolamento.
2. Il Direttore Generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo secondo le direttive impartite dal Sindaco, sovrintende alla gestione dell'Ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza.

3. Al Direttore Generale rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i Dirigenti/Funzionari fatta eccezione del Segretario Generale.

Art. 44

Responsabilità e sanzioni

1. L'opera di Dirigenti dei Responsabili di Settori/Servizi è verificata in termini di correttezza e di efficienza gestionali in rapporto agli obiettivi del Comune.
2. I risultati negativi eventualmente rilevati sono contestati ai Dirigenti e Funzionari dal Sindaco con atto scritto indicante un termine, non inferiore a giorni cinque, per far pervenire eventuali giustificazioni o contestazioni.
3. Qualora le giustificazioni addotte non sono ritenute valide si irrogano le sanzioni previste dalle Leggi e dai contratti collettivi.
4. Qualora le contestazioni concernono fatti comportanti una responsabilità contabile, devono essere obbligatoriamente contestualmente inviate per conoscenza al procuratore generale presso la Corte dei conti.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 45

Potestà regolamentare

1. La potestà regolamentare è esercitata dal Consiglio e dalla Giunta nel rispetto dei principi fissati dalla legge ed in conformità del presente Statuto.
2. Il regolamento per il funzionamento del consiglio è adottato con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune e prevede, integrando le disposizioni contenute nello Statuto, fra l'altro, le modalità per la convocazione e per la presentazione e la discussione delle proposte.
3. I regolamenti comunali non soggetti al controllo preventivo di legittimità, salvo diversa decorrenza indicata nell'atto di adozione, entrano in vigore il giorno successivo alla scadenza della pubblicazione all'albo pretorio.
4. I regolamenti soggetti al controllo preventivo di legittimità, salvo che la legge o lo stesso regolamento prevedano altrimenti, entrano in vigore dalla data di esecutività della delibera di adozione.

Art. 46

Potere di ordinanza

1. Il Sindaco e i Dirigenti comunali, secondo la rispettiva competenza, hanno il potere di emettere ordinanze per disporre l'osservanza di norme di legge e dei regolamenti o per prescrivere adempimenti o comportamenti resi necessari dall'interesse generale o dal verificarsi di particolari condizioni.

2. Gli atti di cui al comma precedente devono essere motivati e sono adottati nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e con l'osservanza delle norme che regolano i procedimenti amministrativi.

Art. 47 **Revisione dello Statuto**

1. Le modificazioni dello Statuto sono deliberate dal Consiglio comunale con la procedura stabilita dalla legge.
2. Le proposte di modifica sono sottoposte al parere obbligatorio degli organismi di partecipazione popolare, se costituiti, da richiedersi almeno quindici giorni prima della adunanza del Consiglio comunale. Entro lo stesso termine sono inviate in copia ai consiglieri comunali e depositare presso la Segreteria Generale, dando pubblici avvisi di tale deposito nelle forme previste dal regolamento. Il parere degli organismi di partecipazione deve essere depositato nell'ufficio di segreteria almeno cinque giorni prima dell'adunanza consiliare.
3. L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano principi contrastanti abrogano le norme contenute nel presente Statuto. Il Consiglio comunale adegua lo Statuto entro centoventi giorni dall'entrata in vigore delle leggi suddette.

Art. 48 **Entrata in vigore**

1. Il presente Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio dell'Ente. Lo Statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione e nel Bollettino Ufficiale del comune ed è trasmesso, munito delle certificazioni di esecutività e di pubblicazione al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.